

MACCHINE AGRICOLE

CATTOLICA&MOTORI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CVT MACCHINE AGRICOLE

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

EDIZIONE 12/2018



CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

GLOSSARIO	pag. 2
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	
CONDIZIONI GENERALI	pag. 5
SEZIONE NORME COMUNI ALLE GARANZIE CVT	pag. 8
SEZIONE GARANZIE CVT	
GARANZIA INCENDIO	pag. 11
GARANZIA FURTO	pag. 11
GARANZIE COMPLEMENTARI	pag. 12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO	pag. 14
GARANZIA KASKO COMPLETA	pag. 14
GARANZIA ATTI VANDALICI	pag. 15
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI	pag. 16
CLAUSOLA "SEMPRE NUOVA – DANNI PARZIALI"	pag. 16
GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	pag. 16
GUASTI MECCANICI	pag. 17
DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI	pag. 18
INDENNIZZO PER "INDISPONIBILITA' DEL VEICOLO MERCİ TRASPORTATE	pag. 19
SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE	pag. 23

GLOSSARIO

Accessori di serie:

installazioni stabilmente fissate al veicolo, ad eccezione degli accessori fono-audio-visivi, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi:

installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente.

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento:

afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione:

evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare:

dispositivo elettronico, installato sul veicolo, dotato di tecnologia di localizzazione satellitare che permette la rilevazione immediata dell'evento.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Bufere:

tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Beneficiario:

persona fisica o giuridica designata dal contraente a favore della quale deve essere eseguita la prestazione garantita dall'assicurazione in caso di morte dell'assicurato. Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente"

Carta verde:

certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Degrado commerciale:

percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Frana:

distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Grandine:

precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

Inondazione:

allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Infocar:

listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Infortunio:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Invalità permanente:

la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente".

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Locatario:

la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Minimo non indennizzabile:

parte di danno che a termini di polizza rimane a carico dell'assicurato.

Optionals non di serie:

installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Primo rischio assoluto:

la forma di assicurazione che impegna la Società ad indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto ed indicato in polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Rapina:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di trarne ingiusto profitto.

Ricovero:

la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente"

Scoperto:

percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

Sforzo:

evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'assicurato. Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente"

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Smottamento:

scioglimento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Tempesta:

vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria:

violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

Uragano:

tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

Valore assicurato:

il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equipollente.

Veicolo:

macchine e rimorchi agricoli in genere.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'assicurato**, per il territorio dei Paesi facenti parte del sistema della carta verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dalla Società anche in assenza di assicurazione R.C.Auto con la predetta Società.

Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Articolo 3 Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Articolo 5 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Articolo 6 Cessazione del rischio

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata), salvo il caso di furto o rapina.

La Società **su richiesta del contraente** provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del contratto;
- cessione del contratto;

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la polizza sia resa valida per un altro veicolo** di proprietà:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare**.

La Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.

Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Risoluzione del contratto

Il contraente può **risolvere il contratto** con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento della **consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
- o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo. Qualora il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè venga presentata idonea documentazione.

Relativamente al caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del contratto, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita. Qualora il contratto sia stato emesso con frazionamento, la Società provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

In assenza dell'ideale documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.

Cessione del contratto

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società ha la facoltà di accettare l'eventuale cessione del contratto.

Sul contratto ceduto **non sono ammesse variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 7 **Altre assicurazioni**

L'assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 8 **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 9 **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione **sono a carico del contraente**.

Articolo 10 **Responsabilità Civile Auto**

Qualora il veicolo sia assicurato presso la Società anche per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, le presenti condizioni integrano quelle RCA.

SEZIONE NORME COMUNI ALLE GARANZIE C.V.T (ad eccezione della garanzia Merci Trasportate)

Articolo 11 Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza compresi gli accessori di serie.

Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli optional non di serie, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata. In occasione della scadenza annuale e in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, **su specifica richiesta del Contraente**, la Società si impegna ad adeguare il valore assicurato del veicolo e, di conseguenza, il relativo premio. L'adeguamento avrà luogo sulla base del valore commerciale riportato nelle riviste di settore specializzate

Articolo 12 Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.**

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore.

In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede della Società, e deve contenere: l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando alla Società copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità.

Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato ove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.

Articolo 13 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione riportata sulle riviste di settore specializzate.

In caso di danni parziali, relativamente alle parti in sostituzione, si dovrà tener conto del degrado commerciale in rapporto al loro valore di listino.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Articolo 14 Franchigia o scoperto

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o franchigia, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione della franchigia o dello scoperto, con il relativo eventuale minimo non indennizzabile, indicati in polizza o nella presente sezione delle Condizioni di assicurazione.

Per i sinistri accaduti negli Stati esteri i minimi di scoperto e le franchigie previsti nella presente sezione delle Condizioni di assicurazione e/o indicati in polizza **si intendono sempre raddoppiati.**

Articolo 15 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il contratto. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico.

Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Articolo 16 Riparazione – Sostituzione in natura delle cose sottratte o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società**, purché detto consenso sia dato **entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.**

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, **l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno**, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità.

La Società può concordare con l'Assicurato di:

- far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato,
- nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo,
- come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 17 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro il termine di 30 giorni** dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

- per la garanzia incendio l'assicurato dovrà produrre la copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o la dichiarazione di altra autorità;
- per le garanzie incendio, atti vandalici e kasko, a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;
- per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l'assicurato deve produrre alla Società i seguenti documenti:
 1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
 2. copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
 3. procura notarile a vendere in originale, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
 4. dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo.
 5. documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul documento di circolazione e di proprietà previsto dalla normativa vigente;
 6. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.

Articolo 18 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo**.

Articolo 19 Rinuncia alla rivalsa

Relativamente alla garanzia Kasko Completa, del prodotto "tutela su misura", la Società rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

SEZIONE GARANZIE CVT

(Garanzie valide solo se espressamente richiamate/valorizzate in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 20 Garanzia Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma,
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

Articolo 21 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia incendio i danni:

- **causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;**
- **avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive** ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **determinati da dolo o colpa grave** dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope** secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- **causati dalla combustione della merce trasportata**, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
- **agli accessori fono-audio-visivi.**

Articolo 22 Garanzia Furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina dello stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

**Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
Veicolo abitualmente custodito**

Il contraente dichiara che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato

nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni.

In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a **fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui agli art. 1892 e seguenti del codice civile

Articolo 23 Recupero del veicolo

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, la Società risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.

Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell'indennizzo, il proprietario, rilascerà alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l'indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.

Articolo 24 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia furto i danni:

- **avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;**
- **avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni,** sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante:**
 - **la circolazione;**
 - **la partecipazione a gare o competizioni sportive,** alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **la partecipazione ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **determinati da dolo o colpa grave** dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- **subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo,** salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata.

Articolo 25 Garanzie Complementari

Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi di seguito disciplinati, la Società indennizza le spese e i danni che siano conseguenza del verificarsi di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto.

Gli importi massimi riferiti alle singole prestazioni si intendono tutti per sinistro e per annualità assicurativa.

A) Rimborso tassa di proprietà, tassa di immatricolazione

La Società, in caso di sinistro che abbia determinato la perdita totale del veicolo, rimborsa:

- la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa
- le spese di immatricolazione, **fino alla concorrenza complessiva di euro 250,00** sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo.

La garanzia è prestata e l'indennizzo è corrisposto contestualmente a quello del sinistro per perdita totale.

B) Recupero e custodia

La Società, in caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, rimborsa le spese documentate sostenute per il recupero e la custodia del veicolo, **fino alla concorrenza di euro 250,00.**

C) Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe

La Società rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, **fino alla concorrenza di Euro 250,00.**

La Società rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, **fino alla concorrenza di euro 250,00.** Il rimborso è subordinato alla **presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto** presentata alle Autorità competenti.

D) Rottura dei cristalli

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 1.000,00,** le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura accidentale degli stessi.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di euro 150,00.

La garanzia non è valida per:

- **rigature, abrasioni, scheggiature;**
- **i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- **i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria;**
- **i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.**

E) Ripristino air-bag

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 500,00,** le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag, resosi necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

La Società conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

Articolo 26 Condizioni aggiuntive alla garanzia furto

A) Accessori fono-audio-visivi

A parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie incendio, furto, kasko, atti vandalici ed eventi atmosferici, la Società indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli accessori fono-audio-visivi stabilmente fissati sul veicolo.

L'indennizzo non supererà il 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 150,00.

Relativamente alle esclusioni si applicano quelle previste dalla garanzia colpita.

B) Danni successivi al furto

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia Furto, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina **con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli;**
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri limiti indicati in polizza per la garanzia Furto.

Articolo 27 Garanzia Kasko Completa

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

Articolo 28 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia Kasko Completa i danni:

- **determinati od agevolati da dolo** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o radioattività;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,** alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;**
- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;
- **cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;**

- **causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria** – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;
- **imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;**
- **conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato;**
- **originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;**
- **derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;**
- **di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata.

Articolo 29 Garanzia atti vandalici

La garanzia è estesa ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo **(ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni Nucleari, Biologiche, Chimiche)**, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

La garanzia è prestata, nel limite della somma indicata in polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

Articolo 30 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia atti vandalici i danni:

- **avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante:**
 - **la circolazione**
 - **la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **la partecipazione ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **determinati da dolo o colpa grave** dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- **subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata.

Articolo 31 Garanzia eventi atmosferici

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine;
- alluvioni e inondazioni;

La garanzia è prestata purchè gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti.

Articolo 32 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia eventi atmosferici i danni:

- **avvenuti a seguito di allagamenti, frane e smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive** ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- **determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato**, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- **agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.**

Articolo 33 Clausola "Sempre Nuova – danni parziali" (condizioni aggiuntiva prestabile per le garanzie incendio, furto, kasko completa, atti vandalici ed eventi atmosferici)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "determinazione dell'ammontare del danno" della sezione norme comuni alle garanzie "CVT", in caso di danno parziale non equiparato al danno totale, la Società corrisponde per i primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni della parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado commerciale.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.

In nessun caso sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Articolo 34 Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La garanzia è prestata:

- **nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in polizza;**
- **per sinistro e per annualità assicurativa.**

Articolo 35 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche i danni:

- **determinati od agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo** - comunque insorto, controllato o meno - **di energia nucleare o radioattività;**
- **dovuti all'usura** o derivanti dalla **omissione/mancato** rispetto delle scadenze di **revisioni periodiche** e, in generale, dalla **mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;**
- **dovuti a difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente;**
- **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;**
- **imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;**
- **subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;**
- **originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;**
- **causati alle batterie.**

Articolo 36 Guasti Meccanici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.

Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo etc.) nei loro meccanismi ovvero a seguito dell'ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma convenuta.

La garanzia è prestata:

- **nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in polizza;**
- **per sinistro e per annualità assicurativa.**

Articolo 37 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia guasti meccanici i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo** - comunque insorto, controllato o meno - **di energia nucleare o radioattività;**
- **causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;**

- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;
- **dovuti all'usura** o derivanti dalla **omissione/mancato** rispetto delle scadenze di **revisioni periodiche** e, in generale, dalla **mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore**;
- **dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente**;
- **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo**;
- **imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente**;
- **subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici**;
- **originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie**;
- **alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici**;
- **ai pezzi che**, per loro funzionamento e loro natura, **sono soggetti ad usura** e che necessitano di una sostituzione periodica;
- **dovuti alla persistente utilizzazione della macchine agricola assicurata benché danneggiata**;
- **accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati, tolti o disattivati**;
- **risultanti da incidente o collisione**.

Articolo 38 Danneggiamento Pneumatici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momento del sinistro il loro tasso d'usura non sia superiore al 50%.

La garanzia è prestata:

- **nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in polizza**;
- **per sinistro e per annualità assicurativa**.

Articolo 39 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia danneggiamento pneumatici i danni:

- **determinati od agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo**;
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, gelo, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività**;
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti**;

- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;
- **a pneumatici che al momento del sinistro fanno registrare un tasso di usura superiore al 50%;**
- **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;**
- **imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non**, del veicolo da parte del Conducente;
- **costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici;**
- **causati dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore;**
- **verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.**

Articolo 40

Indennizzo per indisponibilità del Veicolo

La Società, in caso di incendio o furto totale, corrisponde all'Assicurato **un'indennità pari a euro 100,00** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque **con il limite massimo di 30 giorni.**

Articolo 41

Merci Trasportate

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli, di proprietà dell'Assicurato, trasportati sulla macchina agricola identificata in polizza, o sul rimorchio, purchè al momento del sinistro risulti regolarmente agganciato alla stessa, in conseguenza di:

- incendio, esplosione, azione del fulmine;
- alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine;
- ribaltamento del veicolo;
- urto, uscita di strada o collisione.

La garanzia è prestata:

- **purchè il danno si sia verificato durante la circolazione;**
- **nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in polizza;**
- **per sinistro e per annualità assicurativa.**

Efficacia temporale dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo, inizia il viaggio e ha termine con l'arrivo del veicolo nella località di destinazione.

Sono esclusi:

- **gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio;**
- **eventuali trasbordi, salvo patto contrario.**

Sosta della merce in corso di viaggio

La copertura è prestata anche durante eventuali soste ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto, per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio.

Obblighi di avviso e salvataggio – limite ai reclami

Il Contraente e/o l'Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, **deve darne comunicazione alla Società o all'Agenzia** cui è assegnata la polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato **deve impartire appropriate disposizioni affinché**, in caso di sinistro durante il viaggio, **gli incaricati del trasporto:**

- **ne diano immediata comunicazione** (presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sini-

- stro) **alla Società o all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza
- **richiedano l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società** più vicino al luogo in cui il sinistro è avvenuto. Qualora sia indisponibile, potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria qualificato.

Gli incaricati del trasporto dovranno, d'accordo con le persone sopra indicate, **prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate**, per preservarle da ulteriori deterioramenti nonché per consentire l'accertamento dei danni.

Nessuna modifica allo stato del veicolo, dell'eventuale rimorchio e del carico potrà essere apportata prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito designato dalla Società, salvo che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità.

In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre, **denunciare il fatto per iscritto all'Autorità di polizia** più vicina e copia di tale denuncia dovrà essere, a cura del Contraente e/o dell'Assicurato, **inoltrata alla Società**.

Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni non riconoscibili all'atto della riconsegna; in questa evenienza **il reclamo dovrà essere presentato appena constatato il danno e comunque non oltre 8 giorni dopo il ricevimento**.

Obblighi di salvataggio – provvedimenti e documentazione

In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, devono curare il recupero e la conservazione delle cose assicurate.

La Società si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene necessari per il recupero e la conservazione della merce, e/o per il proseguimento del viaggio della stessa fino a destinazione, anche trasbordandola. Tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l'intervento della Società possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso.

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire alla Società ogni documento necessario e fare quant'altro questi richieda ai fini di cui al presente articolo.

Salvaguardia azione di rivalsa – decadenza

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle loro responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal contratto di assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di assicurazione.

Essi sono inoltre obbligati, su richiesta della Società, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese della stessa, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.

Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione del valore della merce si dovrà far riferimento al prezzo della fattura o, in mancanza di detto documento, al valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento del carico, aumentato del 10% a titolo di utile sperato, nonché delle spese di trasporto e di assicurazione, dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

La Società provvederà alla liquidazione del valore della merce come sopra determinato ed in ogni caso non sarà tenuta comunque a pagare some

superiori al limite di indennizzo convenuto ed indicato in polizza. Qualora il valore della merce fosse superiore a quello convenuto non troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.

Periti e commissario di avaria

In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o - ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il perito fra i seguenti riferimenti (fra loro alternativi): maiaris@engineeringdata.it o info@stcr.net che garantiranno l'intervento immediato su tutto il territorio, italiano e non.

Arbitrato

In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato dalla Società, l'Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società le facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all'autorità giudiziaria.

Perizia e determinazione del danno

La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l'entità delle perdite in peso o in quantità.

Di comune accordo fra le Parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la percentuale di avaria.

Pagamento dei danni

Il pagamento dell'indennità sarà effettuato **entro 30 giorni** da quello in cui il reclamante ha ottemperato a quanto segue:

- a) provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci trasportate e le spese di trasporto, di assicurazione ed i dazi pagati.

Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto eventualmente ivi indicato.

Sono esclusi dalla garanzia merci trasportate i danni:

- **determinati o agevolati da dolo e colpa grave** del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;
- **subiti dalle merci di proprietà di Terzi;**
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni,**

- occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- **da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;**
- **da combustione spontanea delle cose assicurate;**
- **da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;**
- **da furto e rapina** comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- **da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna**, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. Garanzia Merci Trasportate e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- derivanti da uno degli eventi di cui all'art. Garanzia Merci Trasportate - alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine - **quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;**
- **non verificatisi durante la circolazione;**
- **causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;**
- **causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;**
- **derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo;**
- **causati da carichi in eccesso** rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione **o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità**, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

(Garanzia valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto

Con la presente garanzia denominata "Protezione conducente" la Società garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'assicurato conducente subisca un infortunio a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private. **La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.**

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri sino a 3500 kg e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.

Nel caso in cui l'assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento;
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di maleore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 c.c.);
- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- l) in caso di caduta in acqua del veicolo.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari

Articolo 2 Esclusioni

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.

L'assicurazione, non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- 1) **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;**

- 2) **azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;**
- 3) **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;**
- 4) **se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;**
- 5) **se alla guida del veicolo si trova un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;**
- 6) **infarti, ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;**
- 7) **durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;**
- 8) **guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;**
- 9) **pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;**
- 10) **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;**
- 11) **trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 12) **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.**

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da persone che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Articolo 3 Risoluzione del contratto

Premesso che non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengano in corso di contratto, trattandosi di aggravamento di rischio in relazione al quale la Società non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, la copertura infortuni si intenderà risolta dalla prima scadenza del contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.

Articolo 4 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 ed i 80 anni compiuti.

Articolo 5 Obblighi del contraente e/o dell'assicurato in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Società stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

Articolo 6 Denuncia dell'Infortunio e oneri relativi

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato con una dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Articolo 7

Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Articolo 8

Controversie in merito alla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra la Società e l'assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione ad essi relativa può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci.

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

Articolo 9

Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Articolo 10

Invalità Permanente

La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella sotto riportata:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi:

della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

Paralisi completa:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore:

sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

Amputazione o perdita funzionale di:

un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa

Criteri specifici di indennizzabilità.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Criteri particolari di indennizzabilità.

Se l'infornuto ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella sopra riportata, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infornuto determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

Massimo indennizzo per lesioni plurime.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Articolo 11 Franchigia su invalidità Permanente

Le prestazioni previste dall'art. 10 sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi Euro 50.000 di somma assicurata, verrà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- **sull'eccedenza di detta somma e fino a Euro 100.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;**
- **sull'eccedenza della somma di Euro 100.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.**

Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie, ad eccezione delle opzioni "Kit Small" e "Kit Medium".

In caso di scelta del Opzione "Kit Small", le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

- **sulla parte di somma assicurata fino a 100.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;**
- **sull'eccedenza della somma di 100.000,00 euro non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.**

Articolo 12 Invalidità specifica

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'art. 10, e che rendano definitivamente inabile alla guida l'assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

La presente pattuizione contrattuale non è operante per gli assicurati in possesso di patente F e per quelli che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'art. 10.

Articolo 13 Decesso Indipendente dall'infortunio

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

Articolo 14 Cumulo dell'indennità

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.

MORTE PER INFORTUNIO*(Valide solo se espressamente richiamate)***Articolo 15
Morte**

La Società corrisponde in caso di decesso dell'assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

**Articolo 16
Morte presunta**

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, **la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 del codice civile.**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

**Articolo 17
Cumulo
dell'indennità**

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

DIARIA DA RICOVERO*(Valida solo se espressamente richiamata)***Articolo 18
Diaria da
ricovero per
infortunio**

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza **(il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici. La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 120 giorni per anno assicurativo. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.**

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO*(Valida solo se espressamente richiamata)***Articolo 19
Rimborso spese
di cura per
infortunio**

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e **applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75,00 euro e il massimo di 250,00 euro.**

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:

- **Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale** - accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**

- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;

- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
 - esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) **effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.**

- **Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;**

- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, **la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.**

- **Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale** - gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

- **Cure e protesi dentarie da infortunio.**

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.**

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.

La Società restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle note, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.





